D.P. n. 534/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*"

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco*";

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*" e, in particolare, l'articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.12, comma 3;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo n. 68;

VISTA la nota prot. n. 5418 del 03/03/2025, acquisita in pari data al n. 3890 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con la quale il Segretario comunale del Comune di Ramacca (CT) ha trasmesso la nota, acquisita al protocollo comunale al n. 5352 del 03/03/2025, con la quale il Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni per le motivazioni ivi indicate;

VISTA la nota prot. 6052 del 12/03/2025, acquisita al n. 4780 del 13/03/2025 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale il Segretario comunale del comune di Ramacca (CT) ha comunicato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 06/03/2025, ha preso atto delle dimissioni del Sindaco trasmesse all'ente con nota prot. 5352 del 03/03/2025;

VISTA la nota prot. n. 6114 del 11/03/2025, acquisita al n. 4777 del 13/03/2025 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, riportante come oggetto "C*omune di Ramacca - comunicazione dimissioni del consiglio comunale ex art. 53 l.r. 15/03/1963 n. 16 e ss.mm.ii. e art. 11 l.r. 15/09/1997 n.35",* con la quale il Segretario comunale del Comune di Ramacca (CT) ha comunicato le intervenute dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri, indicando, in particolare:

- le dimissioni di n. 2 consiglieri in data 06/03/2025 assunte ai protocolli comunali n. 5785 e 5801;
- le dimissioni di n. 1 consigliere in data 07/03/2025 assunte al protocollo comunale n. 5808;
- le dimissioni di n. 2 consiglieri in data 10/03/2025 assunte ai protocolli comunali n. 5880 e 5882;
- le dimissioni contestualmente intervenute di n. 9 consiglieri in data 11/03/2025 assunte ai protocolli comunali n. 6001 (n.1 consigliere), n.6088 (n.5 consiglieri), n.6110 (n.1 consigliere) e n.6113 (n.2 consiglieri);

su 16 (sedici) consiglieri assegnati all'ente;

VISTO il comma 1 dell'articolo 11 della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che "*La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica* ***fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile***.";

VISTO l'art.11, comma 1-bis, della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che "*Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio*";

VISTO l'art.11 comma 2 della citata legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 il quale testualmente prevede che "*La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali*";

VISTA la nota prot. n. 6982 del 24/03/2025, acquisita in pari data al n. 5325 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale il Segretario comunale del Comune di Ramacca (CT) ha comunicato che nell'arco temporale dei 20 giorni decorrenti dalla rassegna da parte del sindaco delle proprie dimissioni non è intervenuto alcun suo atto di revoca delle stesse;

RILEVATO che in data 24 marzo 2025 sono maturati i termini di 20 giorni rispetto al momento in cui sono state rassegnate le dimissioni del sindaco senza che sia è intervenuto alcun atto di revoca.

RILEVATO che in data 11 marzo 2025 sono contestualmente intervenute le dimissioni di n. 9 (nove) Consiglieri comunali su n. 16 (sedici) assegnati all'ente, corrispondenti alla metà più uno del totale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune di Ramacca (CT) con l'effetto di ridurre la durata dell'organo consiliare sino alle nuove elezioni da effettuarsi nella prima tornata elettorale utile, procedendo, contestualmente, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i relativi poteri;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2, si rende necessario dichiarare la cessazione del Consiglio comunale di Ramacca (CT), procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, cui attribuire i relativi poteri;

RILEVATO di potere nominare in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale del Comune di Ramacca (CT) un unico Commissario straordinario, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 55 dell'Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16**;**

VISTA la nota prot.n. 1500/Gab del 25.03.2025 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte.

DECRETA

Art. 1

Per i motivi specificati in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale del Comune di Ramacca (CT).

Art. 2

Il Sig./dott. **Domenico Mastrolembo Ventura** con la qualifica di funzionario direttivo, è nominato Commissario Straordinario presso il Comune di Ramacca (CT) in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale), oltre al trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 26 marzo 2025

L'ASSESSORE
Andrea Messina

ANDREA BARBARO MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONE SICILIANA
25.03.2025 17:08:37
GMT+02:00

IL PRESIDENTE
Renato Schifani

RENATO SCHIFANI
Firmato digitalmente da RENATO SCHIFANI
Data: 2025.03.26 12:22:02 +01'00'